

## Dal 1° luglio pagamento delle retribuzioni solo con modalità tracciabili

La Legge di bilancio per il 2018 ha stabilito che **dal 1° luglio 2018** i datori di lavoro o committenti debbano **corrispondere** ai lavoratori **la retribuzione** attraverso gli **strumenti di pagamento** con modalità tracciabili.

### Strumenti di pagamento ammessi

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le **retribuzioni o i compensi** ai lavoratori, nonché **ogni anticipo**, esclusivamente mediante:

- **bonifico** bancario sul c/c identificato dal codice IBAN del lavoratore
- **strumenti di pagamento elettronico**
- pagamento **in contanti presso lo sportello bancario o postale** dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- emissione di **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni)

Dalla stessa data **non è più consentito** effettuare pagamenti **in contanti** della retribuzione e di suoi acconti, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

### Rapporti di lavoro interessati

I soggetti coinvolti sono:

- i datori di lavoro, per i rapporti di **lavoro subordinato indipendentemente dalla durata** e dalle **modalità** di svolgimento della prestazione lavorativa;
- i committenti per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- le cooperative per i contratti di lavoro instaurati con i propri soci.

### Rapporti di lavoro esclusi

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo:

- ai rapporti di **lavoro domestico**
- i compensi derivanti da borse di studio, **tirocini**,
- i compensi erogati per rapporti **autonomi di natura occasionale**
- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni.

### Apparato sanzionatorio

Nella nota l'Ispettorato si sofferma sull'apparato sanzionatorio, precisando che il personale ispettivo di vigilanza sarà tenuto a verificare se:

- la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dalla norma;
- nonostante l'utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad esempio, nell'ipotesi in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso) e **il pagamento sia andato a buon fine**.

La nota evidenzia inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Per la violazione dell'obbligo è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa da 1.000€ a 5.000€**; se il pagamento avviene entro 60 giorni è applicabile la misura ridotta determinata in € 1.667 (art. 16 L. 689/1981); non è invece applicabile l'istituto della diffida (art. 13 D.Lgs n. 124/2004) trattandosi di illecito non sanabile.

Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza è possibile presentare ricorso amministrativo al Direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 entro 30 giorni dalla sua notifica, nonché entro il medesimo termine è possibile presentare scritti difensivi.

Il DDL può comunicare le ultime novità normative intervenute utilizzando l'apposita modulistica a disposizione degli uffici territoriali.

*(Fonti: Nota Ispettorato del Lavoro n. 4538/2018) Legge di Bilancio 2018 art. 1, commi 910–913, legge n. 205/2017)*